



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

< Gestione Territorio >

CAPITOLATO SPECIALE

**SCUOLA INFANZIA – VIA S. D'ACQUISTO
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO
CON RIFACIMENTO PAVIMENTI**

OBIETTIVO SICUREZZA AMBIENTALE – LOTTO 1

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art.	Argomento	Pagina
	Schema di contratto	5
1	Oggetto dell'appalto	6
2	Legislazione di riferimento	6
3	Importo dell'appalto	6
4	Categoria dei lavori	7
5	Descrizione dei lavori	7
6	Aggiudicazione dell'appalto	8
7	Contratto d'appalto	10
8	Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti	10
9	Anticipazione e revisione prezzi	10
10	Consegna dei lavori	10
11	Tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori	10
12	Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori	10
13	Proroghe	11
14	Sospensioni e indennizzi	11
15	Cause di forza maggiore	11
16	Penali per ritardo nella esecuzione dei lavori	11
17	Direzione dei lavori	11
18	Direzione del cantiere	12
19	Prezzi d'appalto	12
20	Norme per la contabilizzazione	12
21	Pagamenti in acconto - Ritenute	12
22	Varianti al progetto	13
23	Collaudi	13
24	Responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione	13
25	Ulteriori penali a carico dell'appaltatore	13
26	Risoluzione del contratto	14
27	Controversie	14
28	Obblighi ed oneri dell'Appaltatore	14
29	Sicurezza fisica dei lavoratori	16
30	Cauzioni e garanzie	18

COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

**PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO CON RIFACIMENTO
PAVIMENTI**

IMPORTO DEI LAVORI:

o A BASE D'ASTA	€. 56.184,33
o ONERI SICUREZZA	€. 7.023,00
o SOMME A DISPOSIZIONE	€. 25.296,24
o IMPORTO COMPLESSIVO	€. 81.480,57

Baranzate lì

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Sonia Pagnacco

I Progettisti:

Arch. Germano Zanella

Schema di contratto e capitolato speciale

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO A CORPO / A MISURA PER I LAVORI DI "....."

L'anno, il giorno del mese di, nella
residenza, avanti a me, dott. Notaio / Segretario
Comunale, sono comparsi i signori:

- nato a il,
residente, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI BARANZATE,
codice fiscale e partita IVA 04669050967 , che rappresenta nella sua
qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "STAZIONE APPALTANTE";

- nato a il,
residente, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Impresa con sede in, codice fiscale e
partita IVA di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "APPALTATORE";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio /
Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di
legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con atto del n. in data,
esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori denominati " " per un importo dei lavori da
appaltare di €, di cui € oggetto dell'offerta a
ribasso ed € per oneri per la sicurezza già
predeterminati dalla STAZIONE APPALTANTE e non oggetto dell'offerta a
ribasso;

- che in seguito a (pubblico incanto, licitazione privata,
ecc..) , il cui verbale di gara è stato approvato con atto del n.
..... in data, i lavori sono stati aggiudicati
all'Impresa per il prezzo complessivo di
€ come di seguito specificato, in seguito all'offerta del
ribasso del%, sul prezzo a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La STAZIONE APPALTANTE concede all'APPALTATORE, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto dei lavori denominati " "
citati in premessa. L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2. PROGETTO, CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati
progettuali, che l'APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto
all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di
lavoro "a corpo"; fanno parte del presente contratto i prezzi unitari
offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di
lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO E CONTABILITA'.

1. L'importo contrattuale ammonta a € (Euro)
al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta a ribasso presentata e
degli oneri per la sicurezza che ammontano a €
(Euro) e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" / "a misura" / "a corpo e misura" ai
sensi degli articolo 53 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.; per la parte
di lavori "a corpo", prevista in € (Euro),
l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in
€ (Euro) i prezzi unitari offerti
dall'APPALTATORE in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali. 2

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora la STAZIONE APPALTANTE, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., le stesse verranno
liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo
a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti
disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le
condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del Regolamento generale
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm..
2. I prezzi unitari offerti dall' APPALTATORE in sede di gara sono per lui
vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs.
n. 163 del 2006 e ss.mm. . 3
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
4. Qualora, per cause non imputabili all'APPALTATORE, la durata dei lavori
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si
applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3,
D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm. .

ARTICOLO 5. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a
€ (Euro).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30
(trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare,
verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'APPALTATORE per
l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta)
giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 6. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata in via d'urgenza rispetto
alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45
(quarantacinque) giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in
giorni (.....) naturali decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene
applicata una penale di € (Euro) per
ciascun giorno di ritardo.
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute
dalla per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci

per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 7. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. La STAZIONE APPALTANTE, ove ricorrano i presupposti, può assumere il certificato di regolare esecuzione quale sostitutivo del certificato di collaudo.

3. La presentazione alla STAZIONE APPALTANTE, a cura ed onere dell'APPALTATORE, delle certificazioni di conformità dei materiali/impianti impiegati/installati ovvero di esito delle prove di collaudo disposte dal direttore dei lavori o dal collaudatore previste a norma di legge o di capitolato speciale d'appalto, costituisce condizione imprescindibile per la redazione del certificato di collaudo.

4. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

5. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla STAZIONE APPALTANTE; il silenzio della STAZIONE APPALTANTE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati della STAZIONE APPALTANTE prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

7. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della STAZIONE APPALTANTE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La STAZIONE APPALTANTE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.;

2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 9. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in data rilasciata dalla società/istituto bancario di per l'importo di € (Euro) pari al% (..... per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la STAZIONE APPALTANTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm. e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e ss.mm. .

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la STAZIONE APPALTANTE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 12. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'APPALTATORE, ha depositato presso la STAZIONE APPALTANTE un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento (P.S.C.) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. .

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e ss.mm. e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm., si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010, l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010, compreso l'obbligo di inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori o fornitori.

L'appaltatore dichiara a tal fine che il conto corrente dedicato su cui la Stazione Appaltante dovrà pagare il corrispettivo dell'appalto, con i tempi

e con le modalità di cui al C.S.A., è il seguente:
..... CIG.

ARTICOLO 14. SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della STAZIONE APPALTANTE e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e ss.mm., i lavori che l'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. La STAZIONE APPALTANTE non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'APPALTATORE, formula alla STAZIONE APPALTANTE, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la STAZIONE APPALTANTE decide con provvedimento motivato entro 60 (sessanta) giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di

ARTICOLO 16. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm., nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 e ss.mm. .

ARTICOLO 17. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. .
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della STAZIONE APPALTANTE.

ARTICOLO 18. ALLEGATI.

1. Sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....
- e).....

E richiesto, io Notaio/Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

p. la STAZIONE APPALTANTE

.....
p. l' APPALTATORE

.....
Notaio/Segretario Comunale

.....

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto - L'Amministrazione appaltante affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di controllare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe secondo gli elaborati del progetto esecutivo con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità di lavoro da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi estranei al contratto.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte e corrispondere a quanto risultano dai disegni di progetto, dagli elementi descrittivi delle disposizioni di carattere particolare e dalle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.

Al termine dei lavori le opere oggetto dell'appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti, corredate di certificazioni, garanzie, schede tecniche, schede di manutenzione; l'appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di coscienza delle condizioni locali.

ARTICOLO 2 - Legislazione di riferimento - L'esecuzione delle opere dell'Appalto è regolamentata, oltre che dalle disposizioni del presente Capitolato:

- dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145

- dalla D.Lgs 163/06 e successivi aggiornamenti

- dal Regolamento di Attuazione della D.lgs 163/06 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 ;

- dalle altre norme vigenti in tema di Lavori Pubblici vigenti al momento della lettera di invito alla gara

-dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.

L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, nonché dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili.

Ciò ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati e che impongono all'Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.

Degli oneri inerenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si è tenuto conto nella formulazione dell'offerta;

Il presente capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente appalto, mentre per tutte le disposizioni carattere generale, per quanto non trattato dal presente capitolato e per quanto non in contrasto con esso si rinvia direttamente alla normativa citata.

ARTICOLO 3 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto e da pagarsi a corpo, salva la deduzione del ribasso d'asta, ammonta a base d'appalto a €. 56.184,33 (Euro cinquantaseimilacentottantaquattro/33) oltre IVA come risulta dal seguente quadro economico:

Descrizione:	Euro
a) Importo dei lavori e forniture a base di gara (escluso IVA), di cui: di cui € 7.023,00 per oneri della sicurezza	€ 56.184,33
b) Somme a disposizione per:	
b1) Lavori in economia	€ 2.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b4) Imprevisti (IVA esclusa)	€ 2.479,34
b5) Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
b6) Accantonamenti ex art. 26 c. 4, L. 109/94	€ 0,00
b7) Spese tecniche di progettazione: - per compensi ex art. 18, L. 109/94: 2,00% di € 56.184,33 = €	€ 1.123,68

b8) Spese per attività di consulenza e supporto Iva e c.n.p.a.i.a.compresa CSP e CSE	€ 5.000,00
b9) Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b10) Spese per pubblicità (IVA compresa)	€ 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 0,00
b12) I.v.a., di cui per imponibile: - 22% su € 56.184,33 + € 2.000,00 + € 2,479,34 + € 5.000,00 = €	€ 14.693,22
Totale	€ 81.480,57

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori pari a €56.184,33 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito pari a €. 7.023,00 non soggetto ad alcun ribasso, di cui a sensi D.Lgs 163/06, D.P.R. 207/2010 , Dlgs. 81/08 e s.m.i..

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 163/06 si intende stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 4 - Categoria dei lavori

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG1 "Opere Generali"

L'importo dei lavori è diviso nelle diverse specie di lavori nel seguente modo:

Descrizione	Categorie a D.P.R. 34/2000	Importo a Base d'asta	%	Tipo di Contabilizzazione	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile
Opere di bonifica ambientale	OG12	€ 26.768,80	47,64	corpo	Scorporabile	Si nei limiti di Legge
Opere generali	OG1	€ 29.415,53	52,36	corpo	Prevalente	Si nei limiti di Legge

Le opere di cui alla categoria OG12 sono a qualificazione obbligatoria, per queste la quota di subappalto massima è del 30%, per l'esecutore delle lavorazioni di cui alla medesima categoria è richiesta a pena esclusione l'iscrizione all'apposito Albo dei gestori ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Le opere a categoria OG1 sono a qualificazione obbligatoria

ARTICOLO 5 - Descrizione dei lavori

Bonifica Pavimenti in vinilico amianto – Scuola Via Mercantesse – Aule e locali per attività didattiche

- Stesura e presentazione del Piano di lavoro: (ex art. 256 D.Lgs 81/08) agli Organi di controllo competenti l'Appaltatore oltre a redigere il Piano di Lavoro dovrà presentare lo stessi agli rgani competenti e dovrà tenere i rapporti con gli stessi fino al termine dei Lavori di bonifica curando le successive richieste di restituzione dei Locali e fornendo la documentazione richiesta alla Stazione appaltante;
- Presa in consegna Locali ed accantieramento: Successivamente allo sgombrò dei locali a carico e cura della Ditta appaltatrice, la stessa provvederà a alla presa in consegna delle aree di intervento ed alla installazione delle attrezzature specifiche previste dalla normativa vigente e dal Piano di lavoro;
Gli arredi inamovibili dovranno essere coperti con teli in polietilene di spess. mm. 1;
Dovranno essere posizionati un congruo numero di Cartelli di segnalazione di pericolo;

- Confinamento statico: l'area di lavoro dovrà essere interamente confinata ad onere e spesa dell'Appaltatore, tutte le aperture, le attrezzature, gli infissi dovranno essere sigillati sul posto uno per uno con fogli di plastica di spess circa mm. 1 chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa non sarà completato;
Tutte le barriere di fogli di plastica dovranno essere mantenute in ottimo stato durante tutta la preparazione del lavoro, in particolare bisognerà effettuare periodiche ispezioni per assicurare che le barriere siano funzionanti;
Dovrà essere predisposta un'uscita di sicurezza confinata per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di Lavoro;
- Confinamento dinamico: dovrà essere fornito e posato in opera un sistema meccanico di estrazione dell'aria per garantire il gradiente di pressione tale che attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le eventuali imperfezioni delle barriere di confinamento si verifichi un flusso d'aria ed una fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema dovrà garantire il rinnovamento dell'aria e ridurre la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro
L'aria inquinata aspirata dagli estrattori dovrà essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.
- Realizzazione dell'unità di decontaminazione: dovrà essere prevista la realizzazione di un unità di decontaminazione per permettere accesso ed uscita dalla zona confinata sia del Personale, sia del materiale rimosso, tale struttura sarà realizzata mediante teli di polietilene pesante su profili metallici e sarà costituita da:
Spogliatoio pulito;
chiusa d'aria;
doccia;
Locale equipaggiamento.
Il tutto a norma di Legge.
- Collaudo statico e dinamico Cantiere: dovrà essere effettuato il collaudo dei sistemi di confinamento mediante prove di tenuta con fumogeni;
- Bonifica amianto e conferimento rifiuti: in questa fase è prevista l'incapsulamento, la rimozione e confezionamento del materiale rimosso negli appositi contenitori;
Questa fase prevede la rimozione di pavimentazione vinilico amianto in piastrelle delle dimensioni di cm. 30X30 effettuata con l'ausilio di raschietti ecc., compreso l'accatastamento del Cantiere, l'imbustamento in sacchi come da normativa vigente ed il trasporto a discarica autorizzata;
E' di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia bagnato e che venga mantenuto bagnato con un getto soffuso di soluzione di acqua contenete il 5% di detergente utilizzando spruzzatori a pressione;
Il collante all'estradosso della caldana sarà asportato mediante apposita macchina levigatrice collegata ad aspiratore dotato di filtro assoluto (lungo le pareti la rifinitura verrà eseguita manualmente a mezzo rachietti e scalpello);
Nella rimozione dei pavimenti si dovrà porre particolare attenzione a non mettere fuori servizio gli impianti esistenti:
Compresa la rimozione dello zoccolino in legno esistente:
- Restituibilità dei Locali: mediante
Verifiche degli ambienti con prelievo d'aria a volume noto su membrana e analisi della concentrazione con sistema S.E.M. Come da D.M.06/09/1994; compreso la certificazione dell'analisi;
Rimozione del confinamento di Cantiere, l'unità di decontaminazione e qualunque opera , mezzo ed attrezzo connesso, compresa accurata pulizia delle aree da riconsegnare:

OPERE EDILI

RIMOZIONI - DEMOLIZIONI

NUOVA FORMAZIONE

- **PAVIMENTI**: Pavimento in teli di linoleum a tinte variegata, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori: 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m.15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1). Compresa: Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto; compresa assistenza muraria e pulizia finale;
- **ZOCCOLINI**: Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compreso sfridi ed assistenza muraria, colore a scelta della D.L.; dim. mm. 60 inchiodato;

- **TINTEGGIATURA:** Tinteggiature a due riprese, su superfici interne in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie;
- **TINTEGGIATURA ZOCCOLATURA H CM. 150:** Tinteggiature a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l – resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778);
- **SGOMBERO E PULIZIA FINALE** di tutti gli ambienti interessati dai Lavori;
- **RIPOSIZIONAMENTO ARREDO SCOLASTICO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO** ed ricoverato a propria cura e responsabilità, l'esecutore risponderà di eventuali danneggiamenti di qualsiasi natura dovessero subire gli arredi contenuti all'interno della Scuola rimossi in fase di accantieramento.

L'Esecutore deve provvedere alla realizzazione delle opere come meglio dettagliato nella presente relazione tecnica, negli elaborati grafici progettuali e da realizzarsi secondo la regola dell'arte al fine di consegnare l'opera, ovvero in manufatto, ultimato e fruibile senza vizi o difformità.

ARTICOLO 6 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà nei termini previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

In seguito all'espletamento della gara d'appalto l'aggiudicatario dovrà presentare entro cinque giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto la seguente documentazione:

A) Certificazione camerale con apposita dicitura attestante:

a) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 575/65

b) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento e di non aver presentato domanda di concordato e che non si sono verificate, nel quinquennio anteriore alla gara procedure di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento (in alternativa a tale dicitura occorre presentare una certificazione rilasciata dal Tribunale fallimentare).

B) Certificato del Casellario Giudiziale, di data non superiore a un anno rispetto alla data dell'aggiudicazione, del titolare, rappresentante legale, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici.

C) Certificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classe corrispondenti. In alternativa alla suddetta certificazione la Ditta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi (art. 28 D.P.R. 34/2000).

D) Certificazione rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili); nel caso in cui la Ditta non risulta soggetta all'adempimento di legge (se ha meno di 15 dipendenti) produrre apposita dichiarazione.

E) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di contratto. La cauzione prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate ai sensi di legge, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (Per maggiori dettagli vedere art. 30/b)

F) Polizza assicurativa dell'importo di € 500.000, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le condizioni di polizza si rimanda all'art. 129 del D.lgs 163/06 del relativo regolamento di attuazione Art. 125 -126 d.p.r. 207/2010.

G) Nomina del Direttore di cantiere secondo il prospetto che verrà fornito dalla stazione appaltante;

H) Richiesta di autorizzazione ad eventuali subappalti, corredata di tutta la documentazione prescritta dall'art. 118 D.lgs 163/06 ;

I) Documentazione relativa al piano di sicurezza e alla tutela dei lavoratori.

- nominativo degli operai che eseguiranno i lavori appaltati;
- tesserino di riconoscimento per gli operai;
- nomina del responsabile del cantiere secondo il prospetto fornito dalla stazione appaltante;
- piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, qualora non fosse stato redatto dal Comune il piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 494/96
- piano operativo di sicurezza per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ;
- documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., ; dichiarazione di aver: a) costituito il servizio di prevenzione e protezione; b) nominato il relativo responsabile; c) nominato il medico competente; d) nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), se nominato; e) nominato gli incaricati per l'emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione di emergenza);

L) - Autocertificazione, come da fax simile che verrà fornito dalla stazione appaltante, relativa alle posizioni previdenziali, assicurative, da compilare su carta intestata della ditta, regolarmente datato e firmato.

A far data dalla consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'appaltatore dovrà inoltre presentare, tutte le dichiarazioni e relazioni che la stazione Appaltante riterrà opportuno richiedere.

M) L'Appaltatore dovrà dichiarare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'Art. 3 comma 2 Legge 136/2010 su cui la Stazione Appaltante dovrà pagare il corrispettivo dell'appalto, con i tempi e con le modalità di cui al C.S.A., dovrà segnalare sulle fatture i codici CUP e CIG del presente appalto, e l'impegno di spesa.

ARTICOLO 7 - Contratto d' appalto

Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”** ai sensi degli articoli 326 della legge n. 2248 del 1865.

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 163/06 si intende stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato sul prezzo a corpo. Con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi entro il termine temporale stabilito dal bando di gara o dalla lettera di invito per la firma del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Verranno allegati al contratto di appalto i seguenti documenti: capitolato generale, capitolato speciale, elaborati grafici, elenco prezzi unitari, piani di sicurezza, cronoprogramma, bando di gara. Non costituisce documento contrattuale il computo metrico.

La disciplina del contratto di appalto è trattata agli articoli 137-138-139-140-141-142-143-144-145-146 del DPR n. 207/2010 e all'articolo 8 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 8 - Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

L'autorizzazione al subappalto è subordinata alle disposizioni di leggi concernenti le opere riguardanti la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'art. 118 della D.lgs 163/06 e successive modifiche. In ogni caso il subappalto non autorizzato costituisce, per il Comune, valido motivo di risoluzione del contratto. In particolare il subappalto è ammesso per l'importo massimo del 30% dei lavori della categoria prevalente. I lavori di tutte le altre categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati.

La disciplina del subappalto è trattata all'articolo 170 del DPR n.207/2010;

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, del d.lgs 163/06, regolamentata dal DPR n. 207/2010 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 9 - Anticipazione e revisione prezzi

L'appaltatore non avrà diritto ad alcuna anticipazione economica. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi, ad eccezione di quanto previsto da D.lgs.163/06.

ARTICOLO 10 - Consegna dei lavori

L'appaltatore potrà iniziare i lavori solo in seguito alla sottoscrizione di un "verbale di consegna dei lavori". La direzione Lavori comunicherà all'impresa il giorno in cui dovrà essere sottoscritto tra le parti tale verbale. I lavori, in caso d'urgenza, potranno essere consegnati anche prima della sottoscrizione del contratto di appalto. La disciplina della consegna dei lavori è trattata agli articoli 153-154 del d.p.r. 207/2010 e all'art. 9 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 11 - Tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori 45 data la particolarità dell'edificio su cui si deve intervenire l'esecuzione dei lavori dovrà svolgersi tassativamente ed esclusivamente nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le estive, in base al periodo di aggiudicazione, o comunque in modo da non intralciare le attività didattiche (sabato e domenica), ed evitare la presenza delle scolaresche e dei professori all'interno dell'area di cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà pertanto organizzare il lavoro eventualmente anche mediante doppi turni di attività al fine di completare gli interventi prima della ripresa dell'attività scolastiche.

In caso di ritardo tale per cui alla ripresa delle attività didattiche i lavori non fossero completamente ultimati, indipendentemente dalle cause del ritardo, oltre all'eventuale applicazione della penale economica prevista dal capitolato speciale, l'impresa aggiudicataria dovrà concludere i lavori nelle sole giornate di sabato e domenica e festivi, secondo la tempistica stabilita dal D.L. In accordo con il Dirigente scolastico, senza che questo possa essere elemento di ulteriore remunerazione a favore dell'impresa stessa. In tale eventuale circostanza il cantiere, ancor più che in altre occasioni, dovrà essere tenuto ordinato e regolarmente pulito. Dovranno essere evitati rumori superflui e dalle maestranze e dovrà essere tenuto un comportamento decoroso sotto ogni aspetto. Le maestranze, come titolari d'impresa comunque ogni persona addetta ai lavori dovrà avere sempre in vista un tesserino di riconoscimento. Il lavoratore che ne fosse trovato privo verrà immediatamente allontanato dal cantiere e all'impresa sarà applicata una sanzione economica.

La disciplina relativa al tempo per l'ultimazione dei lavori è trattata all'articolo 21 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 12 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

L'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per essere in grado di darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale di cui al precedente articolo e comunque in ottemperanza alle seguenti fasi :

- Stesura del Piano di Lavoro;
- Confinamento statico, mediante sigillatura di tutte le aperture, comprese le porte e gli infissi;
- Realizzazione di Unità di decontaminazione nei quattro stadi: Spogliatoio pulito, Chiusa d'aria, Doccia, Locale equipaggiamento;
- Collaudo statico e dinamico del Cantiere;
- Incapsulamento rimozione e confesione di pavimentazione in vinilico amianto e sottostante collante, compresi gli zoccolini esistenti;
- Restituibilità dei Locali mediante esame S.E.M.;
- Rimozione del cantiere di bonifica amianto;
- Formazione di nuova pavimentazione in teli di linoleum secondo indicazioni della D.L. e con sigillatura a caldo previ interposizione di idoneo filetto;
- Tinteggiatura dei Locali;
- Fornitura e posa in opera di zoccolino in masonite rivestito di PVC con gucia di raccordo;
- Sgombero e pulizia finale.

Le fasi dovranno necessariamente coincidere con l'assenza di attività scolastiche.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva però il diritto di stabilire che l'esecuzione di un determinato lavoro abbia luogo entro un congruo termine o di disporre che l'esecuzione stessa avvenga nel modo che essa riterrà più conveniente, soprattutto allorquando si trattasse di opere o forniture escluse dall'appalto: in tale caso, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere speciali compensi.

ARTICOLO 13 - Proroghe

Trattandosi di lavori che devono essere assolutamente eseguiti nel periodo di chiusura dell'attività scolastica non saranno concesse proroghe

ARTICOLO 14 - Sospensioni dei lavori

Trattandosi di lavori che devono essere assolutamente eseguiti nel periodo di chiusura estiva dell'attività scolastica non saranno concesse sospensioni dei lavori .

ARTICOLO 15 - Cause di forza maggiore

La disciplina delle cause di forza maggiore è trattata all'articolo 20 del Capitolato Generale.

Saranno riconosciute come cause di forza maggiore gli eventi naturali, strettamente connessi alla realizzazione delle opere in appalto, in seguito ai quali sarà proclamato lo stato di emergenza dalla Regione Lombardia.

ARTICOLO 16 - Penali per ritardo nella esecuzione dei lavori

L'appalto di cui al presente capitolato è soggetto alle seguenti penalità per ritardo nella esecuzione dei lavori:

- a) per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori, oltre il termine indicato nell'articolo precedente, è stabilita una penale pari a €. 1.000,00/giorno.
- b) per ritardo nel compimento delle fasi lavorative previste dal cronoprogramma, qualora l'appaltatore abbia l'obbligo, secondo quanto stabilito dal presente capitolato o dal bando di gara, di seguire il programma dei lavori della stazione appaltante, è stabilita una penale di 500 euro (cinquecento) per ogni giorno di ritardo

Le penali saranno applicate dal Responsabile del Procedimento all'importo da liquidare, determinato al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre tale percentuale la stazione appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto previa semplice comunicazione scritta.

La disciplina delle penali per ritardo nella esecuzione dei lavori è trattata all'articolo 257 del DPR n. 207/2010 e all'articolo 22 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 17 - Direzione dei lavori

La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell' Appaltatore, di tutte le clausole contenute nei Capitolati e di curare che l' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.

Le persone all' uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore. La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l' Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all' adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombentigli in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La Direzione lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all' impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell' Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all' espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.

L' Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, prescrizioni tecniche e indicazioni che gli potessero occorrere; nell' eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore sarà tenuto a chiedere

tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla Direzione Lavori. La disciplina della direzione dei lavori è trattata agli articoli 147-148-149-150-151 del DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 18 - Direzione del cantiere.

L'Appaltatore dovrà, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere. Il direttore di cantiere dovrà essere sempre presente in cantiere e dovrà sempre essere reperibile dal Direttore dei Lavori.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore. La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombentigli in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La disciplina della direzione del cantiere è trattata all'articolo 6 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 19 - Prezzi d'appalto -

I lavori di progetto saranno compensati completamente a corpo.

Con tale prezzo l'appaltatore dovrà ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato. L'appaltatore è pertanto tenuto a realizzare, e a ritenere compensato nel prezzo, anche tutte quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle descrizioni delle lavorazioni, ma indispensabili per concludere il lavoro a regola d'arte, quali ad esempio il carico, trasporto, smaltimento e oneri di discarica alle discariche autorizzate dei materiali di risulta.

Il prezzo si intende comprensivo degli oneri di sicurezza di cui all'articolo 31 del D.Lgs 163/06 riferiti all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Sono computati a parte, se esistenti, gli oneri di sicurezza derivanti dall'applicazione del piano di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., che implicano misure di sicurezza o di coordinamento aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza.

E' esclusa ogni forma di revisione del prezzo d'appalto.

La disciplina relativa alla determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto è trattata all'articolo 161 del DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 20 - Norme per la misurazione ,contabilizzazione e liquidazione dei lavori

I lavori sono compensati a corpo. L'importo relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 21 - Pagamenti in acconto- a saldo

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo del 60% (sessantapercento) dell'importo di aggiudicazione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori, dietro richiesta scritta esplicita da parte dell'impresa appaltatrice, redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il“ con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento su fattura presentata da parte dell'impresa, del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Le fatture dovranno riportare in modo distinto l'elenco, la tipologia e la data dei lavori effettuati con i relativi impegni e codici di bilancio;

Non si procederà alla liquidazione delle fatture nei seguenti casi:

- non siano stati trasmessi i documenti di regolarità contributiva;
- la ditta non sia risultata in regola con i contributi previsti dalla vigente normativa in materia;

ARTICOLO 22 - Varianti al progetto

La disciplina delle varianti è trattata agli articoli 161-162 del DPR n. 207/2010 e agli articoli 10/11/12 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 23 - Collaudi

Trattandosi di appalto di importo a base di gara inferiore a 200.000 Euro i lavori saranno soggetti a Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 24 - Responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione

Quale costruttore, l'Appaltatore sarà responsabile della qualità dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di Terzi, il Comune e la Direzione Lavori.

La disciplina delle responsabilità nella esecuzione dei lavori per difetti di costruzione è trattata all'articolo 18 del Capitolato Generale.

ARTICOLO 25 - Ulteriori penali a carico dell'appaltatore

Oltre alle penali per ritardo nella esecuzione dei lavori, l'appalto di cui al presente capitolato è soggetto alle seguenti penalità:

- a) per ritardo dell'inizio dei lavori si applicherà una penale di €. 500,00 per ogni giorno di ritardo
- a-1) per sospensioni dei lavori non autorizzate dal responsabile del procedimento si applicherà una penale di € 500 (euro cinquecento) al giorno, fatta salva la facoltà di recedere il contratto per negligenza dell'appaltatore
- b) per ritardo nella esecuzione di ordini di servizio è stabilita una penale pari a € 500 (euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo;
- c) per l'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario verbale di consegna è prevista una penale di € 5.000 (euro cinquemila) per ognuna delle consegne, salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento;
- d) per qualunque genere di violazione del piano di sicurezza dei lavoratori: € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione contestata, oltre alla denuncia alle Autorità preposte;
- e) per violazioni del piano di delimitazione fisica del cantiere: € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione contestata;
- f) per la presenza in cantiere di personale operaio non autorizzato e/o non segnalato: € 500 (euro cinquecento) per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle Autorità preposte; le penali sono cumulabili per lo stesso lavoratore;
- g) per l'assenza in cantiere del direttore di cantiere (il cui nominativo risulti comunicato alla stazione appaltante) si stabilisce una penale di € 250 (euro duecentocinquanta) per ogni assenza contestata;
- h) per condizioni di eccessiva trascuratezza del cantiere, o di condizioni di insufficiente decoro, adeguatamente individuate e contestate al direttore di cantiere si stabilisce una penale di € 250 (euro duecentocinquanta) per ogni giorno in cui sussistano tali condizioni;

Le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento all'importo da liquidare, determinato al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre tale percentuale la stazione appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto previa semplice comunicazione scritta.

ARTICOLO 26 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere il contratto di appalto nei casi e con le modalità disciplinati dagli articoli n. 340, 341 e 345 della legge n. 2248/1865 allegato F.

Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'Appaltatore e dà diritto alla stazione appaltante di recedere il contratto ai sensi del succitato articolo 340:

- la sospensione dei lavori, in assenza di regolare certificato di sospensione redatto dalla Direzione Lavori
- l'affidamento di lavori a terzi, in assenza di regolare autorizzazione al subappalto rilasciata dall'Amministrazione appaltante
- il ritardo nell'esecuzione dei lavori per un numero di giorni superiore al 10% di quanto previsto nel programma lavori previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la DL
- la grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori
- la grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili
- la grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel capitolato speciale d'appalto o impartite dalla Direzione Lavori
- ogni altra azione o inadempimento che a giudizio dell'Ingegnere Capo fosse tale da compromettere la perfetta esecuzione delle opere in progetto, nel rispetto di ogni esistente disposizione di legge o di regolamento

La disciplina della rescissione del contratto è trattata agli articoli 137-146 del DPR n. 207/2010..

ARTICOLO 27 - Controversie

La disciplina delle controversie è trattata agli articoli 190-201 del DPR n. 207/2010 e agli articoli 31/32/33/34 del Capitolato Generale.

Art. 28 - Obblighi ed oneri dell' Appaltatore

a) L' Appaltatore dovrà disporre:

- di un recapito telefonico funzionante durante le ore d' ufficio ed un recapito telefonico cellulare per comunicazioni urgenti
- di un telefax con linea diretta, da consentire le ordinazioni e le comunicazioni urgenti da parte della Direzione Lavori;

Egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, od inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.

Il direttore di cantiere dovrà sempre essere presente in cantiere.

L' Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone normale comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per l' esecuzione.

L' Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione lavori.

Poiché le opere in oggetto nell' appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l' Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell' energia elettrica, del gas, dell' acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona.

Ancora a suo esclusivo carico sarà il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, da eventi ordinari e straordinari, fino all'approvazione, da parte dell'Ente appaltante, del certificato di regolare esecuzione.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 16 e 18 del Capitolato generale ed gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, faranno carico all'Impresa appaltatrice gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso che si intendono pure compresi e compensati nel prezzo a corpo :

- 1) Formazione del cantiere attrezzato e relativo personale di sorveglianza;

- 2) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc, relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 3) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- 4) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo richiesti dalla Direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere appaltate;
- 5) Segnalazioni notturne e diurne e quant'altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;
- 6) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;
- 7) Fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nelle varie fasi dell'appalto, nel numero di volta in volta indicato dalla Direzione dei lavori (in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a sei e non oltre le dimensioni di cm 18x24);
- 8) Pagamento di ogni spesa di bollo e di contratto
- 9) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza , recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. Del 1.06.1990 n° 1729/UL e curandone i necessari aggiornamenti

Entro 5 (cinque) gg. Dal ricevimento della nota di comunicazione di affidamento provvisoria l'appaltatore dovrà essere produrre ed inoltrare alla Committente la seguente documentazione:

- Piano di delimitazione dell'area di cantiere, da studiare in funzione della sicurezza delle utenze civili e della viabilità pubblica;
- Autocertificazione, come da fax simile che verrà allegato dalla committente, relativo alle posizioni previdenziali, assicurative, da compilare su carta intestata della ditta, regolarmente datato e firmato.
- Nominativo e generalità degli operai che eseguiranno i lavori appaltati;
- Nomina del responsabile del cantiere secondo il prospetto che verrà fornito dall'Ente Appaltante;
- Dimostrazione dell'avvenuto deposito al Genio Civile delle eventuali opere in cemento armato
- Richiesta di autorizzazione ad eventuali subappalti, corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 118 della del D.lgs 163/06 ;

A far data dalla consegna dei lavori e con scadenza quadrimestrale l'impresa dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ;

L' Appaltatore dovrà presentare, su richiesta del Comune e fatto salvo quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità giuridica e tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che lo stesso riterrà opportuno richiedere.

ARTICOLO 29 - Sicurezza fisica dei lavoratori

L'appaltatore, non essendo il presente appalto soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 e ss.mm. , dovrà redigere e presentare alla stazione appaltante i piani di sicurezza di cui alle lettere "b" e "c" dell'art. 31 del D.Lgs 163/06. Detti piani dovranno essere consegnati all'Amministrazione Appaltante prima del contratto. Copia dei piani dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Nel caso di subappalti o di varianti i piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell'appaltatore principale.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

In particolare l'appaltatore dovrà osservare quanto segue:

Art. 29/a - Norme di sicurezza generali

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei cantieri.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 29/b - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 29/c – Piani di sicurezza

La stazione appaltante fornirà un piano di sicurezza avente carattere generale all'impresa appaltatrice ai sensi del D.Lgs 81/08. Poiché l'appalto in questione comporta la formazione di un cantiere che è inferiore a 200 uomini/giorno non è necessaria la nomina di un coordinatore di sicurezza né nella fase di progettazione né in fase di esecuzione. Il maggior tempo è quello della costruzione dei serramenti finestre. È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, **il/i piano/i operativo/i** delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei cantieri, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dalla stazione appaltante ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e ss.mm.

Art. 29/d – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 29/e – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996 e ss.mm..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 30 - Cauzioni e garanzie

Art. 30/a- Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, del D.L.gs 163/06 , è richiesta una cauzione provvisoria pari al due per cento (2,00 %) dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara, e conforme agli schemi del Decreto 12 marzo 2004, n. 123;

Art. 30/b - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, del D.L.gs 163/06 , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso oltre il 20%, in conformità all'art. 129 D.LGS 163/06 e s.m e i. come modificata dalla legge 166/2002 e conforme agli schemi del Decreto 12 marzo 2004, n. 123;

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30/c – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30/a è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 D.L.gs 163/06 , purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 75 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 30/d- Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, D.lgs 163/06 , l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e del D.Lgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui all'art. 30/b è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.